



COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER I CENTRI
DI TELEFONIA
INTERNAZIONALE

CRONOLOGIA DEGLI ATTI			
<i>Oggetto</i>	<i>organo</i>	<i>numero</i>	<i>data</i>
ADOZIONE	C.C.	36	20/10/2005

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Definizione
Art . 3	Procedure e modalità per l'esercizio dell'attività
Art. 4	Requisiti tecnico-strutturali ed edilizi locali
Art. 5	Elementi della comunicazione
Art. 6	Termine del procedimento
Art. 7	Divieto di esercizio congiunto con l'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 8	Orari di attività
Art. 9	Vigilanza e sanzioni
Art. 10	Adeguamento esercizi in essere
Art. 11	Decorrenza

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento ha per oggetto l'insediamento, la disciplina e la regolamentazione dei centri di telefonia internazionale nel rispetto dei principi costituzionali di libertà di comunicazione e di libera iniziativa economica, nella prospettiva di garantire servizi minimi all'utenza e di prevenire qualsivoglia disfunzione sociale legata all'utilizzo improprio dei centri stessi.

ART. 2 DEFINIZIONE

Per centri di telefonia si intendono gli esercizi che svolgono attività imprenditoriale di comunicazione telefonica e servizi collegati per il pubblico.

Il presente regolamento viene adottato in riferimento al punto 14 della deliberazione della Giunta Regionale n. VII/17516 del 17.05.2004 (indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della legge regionale n. 30 del 24.12.2003).

ART. 3 PROCEDURE E MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Il titolare di un centro di telefonia internazionale deve denunciare all'Ufficio Commercio di questo Comune l'inizio o il trasferimento dell'esercizio dell'attività almeno 30 giorni prima della sua attivazione mediante presentazione di denuncia di inizio attività (D.I.A.) di cui all'art. 19 della legge n. 241/90 e succ. modifiche.

Nella denuncia di inizio attività occorre dichiarare di aver rispettato il regolamento edilizio, il regolamento igienico sanitario, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso.

ART. 4 REQUISITI TECNICO – STRUTTURALI ED EDILIZI DEI LOCALI

I locali del centro di telefonia devono essere in possesso del certificato di agibilità rilasciato dai competenti uffici tecnici comunali. I medesimi dovranno possedere i seguenti requisiti:

- i locali dovranno essere dotati di due servizi igienici, divisi per sesso e con idoneo antibagno qualora l'accesso sia diretto sull'area ove si svolge la telefonia, di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- essere provvisti di allacciamento idrico e fognario;
- rispettare la normativa in materia di barriere architettoniche e avere la presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili;
- essere in possesso della certificazione di conformità impiantistica ed antincendio;
- essere in possesso della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/1990 per gli impianti elettrici;
- essere in possesso, in caso di presenza di lavoratori subordinati o a essi equiparati, della denuncia all'ISPESL ed alla ASL degli impianti di messa a terra ai sensi del d.p.r. 462/2001;

- essere in possesso, in caso di presenza di impianto di riscaldamento autonomo, della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/1990 dell'impianto di riscaldamento nonché del libretto di impianto ai sensi della legge 10/1991 e decreti collegati;
- gli spazi interni al locale devono possedere idonee sedute per ospitare il pubblico stazionante in attesa del servizio, in misura almeno pari al numero delle cabine o postazioni telefoniche presenti;
- nel caso in cui i locali sede della nuova attività siano situati all'interno di complessi residenziali, fatti salvi gli obblighi eventualmente posti dai regolamenti condominiali, gli stessi dovranno essere adeguatamente insonorizzati;
- le postazioni devono avere una superficie minima di mq. 1 e devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro ed avente una larghezza minima di m. 1,20, all'interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa di almeno mq. 12, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo;
- dovrà essere prevista la dotazione di una cassetta di pronto soccorso.

ART. 5 ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE

La denuncia di inizio o trasferimento dell'attività di cui all'art. 3 deve contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale del titolare;
- se trattasi di società: denominazione o ragione sociale, sede legale, numero codice fiscale o partita iva nonché nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità del o dei rappresentanti legali;
- ubicazione dell'esercizio;
- superficie complessiva dell'esercizio, distinta tra superficie destinata all'installazione degli apparecchi o attrezzature telefoniche e superficie restante.

Alla denuncia di inizio o trasferimento devono essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria dei locali, con l'individuazione delle parti occupate o riservate alle apparecchiature e/o cabine telefoniche, nonché delle parti destinate allo stazionamento degli utenti;
- certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico/edilizia e agibilità dei locali;
- documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 della legge n. 447/95 e dell'art. 4 della D.G.R. Regione Lombardia n. 7/8313 del 08.03.2002;
- documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività in argomento;
- copia della denuncia di inizio attività presentata alla competente autorità statale per l'esercizio delle telecomunicazioni;
- copia della licenza rilasciata dal Questore, nei casi previsti dall'art. 7 del d.l. 144/2005

ART. 6 TERMINE DEL PROCEDIMENTO

All'atto della presentazione della denuncia di inizio attività la mancata indicazione degli elementi e degli allegati previsti dall'art. 5 comporterà il rigetto della stessa, con conseguente chiusura del procedimento e diffida ad iniziare l'attività.

Ogni comunicazione all'utente verrà effettuata in forma scritta da parte del responsabile del servizio commercio entro 30 giorni dal ricevimento D.I.A..

ART. 7
DIVIETO DI ESERCIZIO CONGIUNTO CON L'ATTIVITA' DI VENDITA E DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

All'interno dei locali adibiti all'esercizio di un centro di telefonia non può essere effettuata congiuntamente l'attività di deposito e/o vendita di prodotti alimentari e non alimentari nemmeno tramite distributori automatici.

Analogamente, non è consentita nei medesimi locali l'apertura e l'esercizio congiunto dell'attività di phone center e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande anche se effettuata mediante distributori automatici.

Non è ammessa, inoltre, l'effettuazione di forme di intrattenimento musicale mediante l'utilizzo di radio, apparati stereo e riproduttori CD, DVD e simili, l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 e comma 7 lettera a) e c) dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. Regio decreto n. 773/34, così come non è ammesso lo svolgimento di giochi leciti di società, di carte e simili.

ART. 8
ORARI DI ATTIVITA'

I centri di telefonia di cui al presente regolamento sono tenuti ad osservare la fascia oraria determinata con specifica ordinanza.

All'interno della fascia oraria l'esercente potrà determinare autonomamente il proprio orario, dandone apposita comunicazione al Comune prima dell'inizio dell'attività; eventuali modifiche all'orario dovranno essere comunicate con almeno cinque giorni di anticipo.

E' facoltà dell'esercente osservare un giorno di riposo settimanale.

ART. 9
VIGILANZA E SANZIONI

L'azione di vigilanza sulle attività di cui al presente regolamento è demandata alle forze di polizia locale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 447/1995.

Le violazioni dello stesso comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 300 ad un massimo di € 500 con conseguente emissione di ordinanza di cessazione immediata dell'attività.

ART. 10
ADEGUAMENTO ESERCIZI IN ESSERE

Gli esercizi già esistenti, che non possiedono i requisiti necessari, dovranno adeguarsi sotto tutti gli aspetti alle norme previste dal presente regolamento entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

ART. 11
DECORRENZA

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione della deliberazione consiliare che l'approva.